

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA
N° Da 10 DEL 26/02/2007

IL SINDACO
Maria Regina Brun



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Mela Dott.ssa Bianca)



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

W Rep. 157

MUNICIPIO DI CASTEL D'ARIO

Si certifica che copia del presente A.H.o
è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 15 MAR 2007 al 30 MAR 2007
per la durata di giorni 15

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO COMUNALE
(Carla Marchion)



COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazione e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 **Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 **Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

 Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN)  0376661215  0376661036  comune.casteldario@libero.it

Capo II **Entrate comunali**

Art. 4

Individuazione delle entrate del Comune

1. Costituiscono entrate tributarie quelle che, in conseguenza di leggi emanate dallo Stato, individuano i tributi, le fattispecie imponibili, le loro aliquote massime ed i soggetti passivi.
2. Costituiscono entrate patrimoniali i canoni, i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi dei servizi, i prezzi e le tariffe per la fornitura di beni e quanto altro non rientrante tra le entrate tributarie di cui al comma 1.

Art. 5

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata l'Amministrazione Comunale può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

Determinazione delle tariffe, dei canoni delle aliquote.

1. Entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione Comunale determina le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, con apposite deliberazioni, avendo cura di raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei valori di mercato e dell'eventuale esigenza di copertura, totale o parziale, dei costi del servizio a cui si riferiscono, ferme restando le disposizioni del D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.

Art. 7

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 📧 comune.casteldario@libero.it

1. L'Amministrazione Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge stessa, da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), in base a quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Capo III **Gestione delle entrate**

Art. 8 **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 9

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 10

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

☎ Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 ☎ 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

Art. 11

Soggetti responsabili esterni

1. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 12

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07.08.1990 n. 241 con esclusione per i procedimenti tributari delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il funzionario può invitare il contribuente a produrre documenti, fornire chiarimenti, risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo - sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire, se consentito dalla legge, compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 13

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Il coordinamento delle attività di liquidazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario al fini della esatta

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

 Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN)  0376661215  0376661036  comune.casteldario@libero.it

individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo notifica del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura dell'Amministrazione Comunale indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 14

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie o patrimoniali è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'atto risultante dall'attività di accertamento o rettifica delle entrate tributarie debbono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 12 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
4. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 14 bis

Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. La misura annua degli interessi è il 4% (quattropercento). I criteri di applicazione sono stabiliti dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14 ter

Limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi

1. È stabilito nell'importo unitario annuo di euro 5,16 il limite di esenzione e di rimborso del canone ricognitorio, anche se riferito ad annualità pregresse.
2. Non sono dovute somme derivanti da operazioni di accertamento o verifica e non si effettuano rimborsi di importo inferiore a euro 12,00, comprensivi di addizionali, interessi o sanzioni comunque denominati, anche se riferiti a periodi di imposta precedenti e non devono in ogni

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

 Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN)  0376661215  0376661036  comune.casteldario@libero.it

caso intendersi come franchigia. Il presente comma si applica solamente all'imposta comunale sugli immobili e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad eccezione di quella giornaliera.

Art. 15

Soggetti responsabili esterni

1. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 16

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dal Comune, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.
3. Le sanzioni relative alle entrate patrimoniali sono determinate dalle disposizioni di legge ad esse relative.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui agli artt. 9 e 10.

Capo IV

Attività di riscossione

Art. 17

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73, modificato con DPR 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

☎ Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione coattiva avvenga anche nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali ad esempio il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e, se attivi, con accrediti elettronici.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario.
6. I ruoli predisposti nelle forme previste dalle disposizioni di legge, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 17 bis

Rateazione di pagamento delle entrate tributarie

1. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzione ed interessi, derivanti dall'attività di liquidazione / accertamento dell'imposta comunale sugli immobili e dell'Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, non inferiori a L. 500.000 possono essere pagate con la seguente rateazione:
 - sanzioni ed interessi, se dovuti, ed $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'imposta entro il termine fissato dalla legge per il pagamento dell'avviso di liquidazione / accertamento;
 - i rimanenti $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'imposta in tre rate bimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata alla fine del 2° mese successivo al termine ultimo di pagamento dell'avviso di liquidazione / accertamento.
2. Sulle somme soggette a dilazione non sono dovuti gli interessi.
3. L'avviso o gli avvisi che possono essere pagati in forma rateale portano in allegato i modelli di versamento predisposti per l'immediata fruizione di tale possibilità.
4. L'importo di L. 500.000 di cui al comma 1 è riferito a ciascun contribuente, separatamente per ogni tributo, relativo anche a più annualità notificate nell'intervallo di sessanta giorni.
5. È preclusa la possibilità di ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
6. In ogni caso il debito residuo può essere estinto in un'unica soluzione.
7. L'impugnazione dell'avviso preclude la possibilità di rateazione prevista dal presente articolo.
8. È fatta comunque salva l'applicazione del D.P.R. 602/1973 e del D. Lgs. 218/1997.

Art. 18

Tutela giudiziaria

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

☎ Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello; il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Capo V **Disposizioni finali**

Art. 19 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Ufficio Tributi

Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ 0376661215 📠 0376661036 ✉ comune.casteldario@libero.it

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	1
Art. 2 Definizione delle entrate	1
Art. 3 Limiti alla potestà regolamentare	1
CAPO II ENTRATE COMUNALI	2
Art. 4 Individuazione delle entrate del Comune	2
Art. 5 Regolamentazione delle entrate	2
Art. 6 Determinazione delle tariffe, dei canoni delle aliquote	2
Art. 7 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	2
CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE	3
Art. 8 Forme di gestione delle entrate	3
Art. 9 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	4
Art. 10 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	4
Art. 11 Soggetti responsabili esterni	5
Art. 12 Attività di verifica e controllo	5
Art. 13 Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali	5
Art. 14 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	6
Art. 14 bis Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi	6
Art. 14 ter Limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi	6
Art. 15 Soggetti responsabili esterni	7
Art. 16 Sanzioni	7
CAPO IV ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	7
Art. 17 Forme di riscossione	7
Art. 17 bis Rateazione di pagamento delle entrate tributarie	8
Art. 18 Tutela giudiziaria	8
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 19 Disposizioni finali	9